

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5766 del 27/10/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - Impresa Individuale ZUCCHINI MAURIZIO con sede legale ed impianto in comune di Comacchio (FE) - lido delle Nazioni - viale dei Continenti n. 112 . Autorizzazione Unica Ambientale per attività di distributore di carburanti con annesso ufficio e bar.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5997 del 27/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 15209/2017/GV/CT

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – **Impresa Individuale Zucchini Maurizio** con sede legale ed impianto in comune di Comacchio (FE) – Lido delle Nazioni, viale dei Continenti n. 112. Autorizzazione Unica Ambientale per distributore di carburanti con annesso bar e ufficio.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 2/05/2017, presentata al SUAP del Comune di Comacchio Prot. n. 24955, (trasmessa dal SUAP ad Arpae in data 16/05/2017, assunta al PGFE/2017/5661), dalla **Impresa Individuale Zucchini Maurizio**, nella persona del titolare Maurizio Zucchini, con sede legale ed impianto in comune di Comacchio (FE), viale dei Continenti n.112, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;;
- Considerato che l'istanza in oggetto è stata presentata dalla società per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in un fosso di scolo con recapito finale in corpo idrico superficiale (Canale di gronda Palazzaccio), e acque reflue domestiche provenienti dal bar e ufficio in sub irrigazione;
- Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dalla società relativamente al rispetto dei limiti acustici di zona;
- Vista la relazione tecnica di Arpae – S.T. PGFE/2017/7298 del 22/06/2017;
- Visto il nulla osta idraulico allo scarico indiretto nella rete consorziale delle acque depurate provenienti dall'attività di distribuzione carburanti, rilasciato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara prot. 9226 del 7/06/2017, assunto al PGFE/2017/6671;

- Vista la richiesta di integrazioni da parte di questa Struttura, trasmessa al SUAP con PGFE/2017/7745 del 4/07/2017, relativamente ai sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia recapitanti in corpo idrico superficiale;
- Vista nota del SUAP del Comune di Comacchio assunta al PGFE/2017/7829 del 6/07/2017 con cui sono stati trasmessi:
 1. la certificazione di CADF Spa prot. 12993 del 5/06/2017, di inesistenza di pubblica fognatura nella zona dell'immobile oggetto di autorizzazione;
 2. la presa d'atto del Comune di Comacchio – Settore IV - prot. 25619 del 4/05/2017, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui la ditta dichiara il non superamento dei limiti di emissioni acustiche;
 3. il parere del Comune di Comacchio – Settore V – prot. 29044 del 12/05/2017, relativamente allo scarico civile in subirrigazione;
- Viste le integrazioni fornite dalla ditta al SUAP in data 24/07/2017 prot. 45294, pervenute in Arpae in data 25/08/2017 e assunte al PGFE/2017/9712;
- Vista la relazione tecnica di Arpae – S.T. PGFE/2017/10191 del 7/09/2017, che fornisce un parere non favorevole in quanto ritiene il sistema di depurazione presente presso il distributore non conforme alla L.R. 286/05 e L.R. 1860/06;
- Vista la proposta di preavviso di diniego trasmessa al SUAP del Comune di Comacchio con PGFE/2017/10365 del 12/09/2017;
- Viste le osservazioni pervenute dalla ditta a seguito del preavviso di diniego, presentate al SUAP in data 25/09/2017 prot. 59658, trasmesse ad Arpae in data 27/09/2017 assunte al PGFE/2017/10933;
- Vista la relazione tecnica di Arpae – S.T. PGFE/2017/11771 del 16/10/2017, che valutato il nuovo progetto esprime un parere di congruità ambientale;

- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma

dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;

– la L. 447/95

– la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

Viste:

– la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

– la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

– la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Comacchio alla **Impresa Individuale ZUCCHINI MAURIZIO** nella persona del titolare, con sede legale ed impianto in comune di Comacchio (FE), Lido delle Nazioni viale dei Continenti n. 112, CF ZCCMRZ60P19C980R, P. IVA 01209630381, per attività di distributore di carburanti con annesso bar ed ufficio.

1. Il presente atto comprende il seguente titolo abilitativo ambientale:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	<i>Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06</i>	Arpae
Acqua	<i>Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in subirrigazione di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06</i>	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICO INDIRETTO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN RETE IDRICA CONSORZIALE (CANALE DI GRONDA "PALAZZACCIO")

1. Lo scarico autorizzato è quello indicato come **S1** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** ;

2. I sistemi di depurazione delle acque di prima pioggia devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**;
3. Il pozzetto disoleatore a servizio delle vasche di prima pioggia deve avere dimensioni non inferiori a 1 mc.;
4. Ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 vengono individuati nell'ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per il controllo della specifica attività produttiva, i seguenti parametri: *pH, colore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali, tensioattivi totali e solventi organici aromatici*;
5. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3, colonna acque superficiali dell'allegato 5, alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per i parametri indicati al punto 4 del presente atto, nel pozzetto di ispezione e campionamento **P1**, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 2;
6. In merito allo scarico finale devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di mantenere il fosso in condizioni tali ad evitare impaludamenti e ristagni delle acque reflue scaricate, garantendo di conseguenza un miglior deflusso della acque stesse;
7. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione on acqua prelevata allo scopo;
8. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non devono essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
9. Ogni pozzetto di ispezione e controllo deve essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50x50 e 60x60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
10. La Ditta deve assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
11. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;

12. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
13. Gli scarichi devono essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli organi di controllo;
14. Il Gestore deve adottare ogni misura atta ad evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;
15. Nel caso in cui il pozzetto di ispezione e controllo non abbia le caratteristiche indicate al punto 9., la Ditta è tenuta ad effettuare l'adeguamento dello stesso, entro 180 giorni dal rilascio del presente atto da parte del SUAP;
16. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad Arpae e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

B) SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE PROVENIENTI DAL BAR E DAI SERVIZI UFFICI IN SUBIRRIGAZIONE

1. L'impianto di subirrigazione dovrà corrispondere a quello indicato nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP del Comune di Comacchio e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Comacchio, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione al Comune e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato,

rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.